

COMUNE DI FILIGHERA

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

RUOLO DEL COMUNE E SUE FINALITA'

01. IL COMUNE DI FILIGHERA E' DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA NEL QUADRO DEI PRINCIPI DETTATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE DI FILIGHERA, IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, NONCHE' A QUELLI ENUNCIATI DALLA CARTA EUROPEA DELLE AUTONOMIE LOCALI ADOTTATA DAL CONSIGLIO D'EUROPA IL 15 OTTOBRE 1985 E RATIFICATA CON LEGGE 30 DICEMBRE 1989 N. 439 , CURA E TUTELA GLI INTERESSI COMPLESSIVI DELLA PROPRIA COMUNITA'.

03. A SALVAGUARDIA DELLA PROPRIA IMMAGINE E DELLA PROPRIA IDENTITA' STORICA, IL COMUNE DI FILIGHERA PROMUOVE LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO E CULTURALE.

ART. 02

SEDE DEL COMUNE

01. IL COMUNE HA SEDE LEGALE NELLA CASA COMUNALE. IN ESSA SI RIUNISCONO DI NORMA I SUOI ORGANI ELETTIVI.

ART. 03

SEGNI DISTINTIVI DEL COMUNE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, RICONOSCIUTI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 17 DICEMBRE 1962 .

02. OGNI MODIFICAZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE COME DESCRITTI NEL COMMA PRECEDENTE RICHIEDE PROCEDIMENTO DI REVISIONE STATUTARIA.

03. L'UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI DEL COMUNE DA PARTE DI TERZI E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 04

ATTRIBUZIONI DEL COMUNE

01. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DI PROGRAMMAZIONE AUTOMATICAMENTE ADOTTATE A TUTTE LE INIZIATIVE MIRANTI

AL PROGRESSO E ALL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITA'.

02. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. SPETTA AL COMUNE LA GESTIONE DEI SERVIZI STATALI DETERMINATI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' ALTRESI' ESERCITARE LE FUNZIONI AD ESSO DELEGATE O SUB DELEGATE DALLA REGIONE.

ART. 05

PRINCIPI E METODI DELL'AZIONE COMUNALE

01. IL COMUNE INFORMA LA SUA AZIONE AL PRINCIPIO DELL'APERTA

COLLABORAZIONE, MEDIANTE LE FORME ED I PROCEDIMENTI PIU' ADEGUATI ALLE SINGOLE SITUAZIONI, CON GLI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. IN PARTICOLARE STABILISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LOMBARDIA E LA PROVINCIA DI PAVIA PER ASSICURARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI PROGRAMMAZIONE ED AI PROCESSI DECISIONALI CHE RIGUARDINO LA PROPRIA COMUNITA'.

02. IL COMUNE PREVEDE E FAVORISCE IL COINVOLGIMENTO DEMOCRATICO DI TUTTI I CITTADINI, CURANDO IN PARTICOLARE L'INFORMAZIONE SULL'AZIONE COMUNALE ED IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA AI METODI DELLA PARTECIPAZIONE, DELLA TRASPARENZA E DELLA PUBBLICITA'.

TITOLO 02

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 06

MODIFICHE TERRITORIALI

01. IL TERRITORIO COMUNALE E' QUELLO RISULTANTE DAI CONFINI LEGALMENTE STABILITI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. MODIFICHE TERRITORIALI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE CON LEGGE REGIONALE, SENTITE LE POPOLAZIONI INTERESSATE.

ART. 07

FRAZIONI

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI FILIGHERA E' COSTITUITO DA UN NUCLEO COMPATTO E DA PICCOLE FRAZIONI CHE NON RAGGIUNGONO IL NUMERO DI ABITANTI RICHIESTO PER ESSERE CONSIDERATE TALI.

TITOLO 03

RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI TERRITORIALI

ART. 08

RAPPORTI CON LA REGIONE

01. IL COMUNE IMPEGNA LA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AD OGNI SFORZO RESO NECESSARIO DALLA ASSEGNAZIONE DI NUOVE FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE CHE VENISSE OPERATA, AI SENSI DELL' ARTT. 118 , PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, CON LEGGE STATALE O REGIONALE.

ART. 09

CONCORSO DEL COMUNE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE

01. IL COMUNE CONCORRE CON PIENA DISPONIBILITA' COLLABORATIVA ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI REGIONALI A CARATTERE PUNTUALE PER I QUALI SIA PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DELLE AUTONOMIE COMUNALI.

02. IL COMUNE S'INSERISCE ALTRESI' NELLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI, DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO E DEGLI ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE CON L'OSSERVANZA DELLE

FORME PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE.

ART. 10

PRINCIPI SULLE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

01. NELLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E NELLA GESTIONE DI SERVIZI, IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA ALLE ESIGENZE E AL METODO DELLA COLLABORAZIONE CON ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, E IN SPECIE CON QUELLE DEI COMUNI LIMITROFI, SENZA PREGIUDIZIO PER L'INTEGRITA' DELLA PROPRIA AUTONOMIA E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIA IDENTITA' SOCIALE E CULTURALE; SI IMPEGNA ALL'UTILIZZO DELLE FORME ASSOCIATIVE PREVISTE DAL CAPO 08 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 11

CONVENZIONI FACOLTATIVE

01. FUNZIONI E SERVIZI POSSONO ESSERE GESTITI DAL COMUNE IN FORMA COORDINATA CON GLI ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA TRAMITE APPOSITE CONVENZIONI NEL QUADRO DEI PRINCIPI INDICATI NELL' ARTT. 86 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 12

CONSORZI

01. NEI CASI IN CUI RAVVISI L'OPPORTUNITA' DI UNA STABILE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI RITENUTI DI LIVELLO INTERCOMUNALE, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'ADESIONE A CONSORZI, NELLE FORME DI CUI ALL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. ALL' ATTO DELLA DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DI STRUTTURE CONSORTILI, NELL' AMBITO DELLA COMPLESSIVA DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI FINANZIARI, VIENE DELIBERATA UNA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI EQUAMENTE PROPORZIONATA ALLA MISURA DELL' INTERESSE COMUNALE E DELLA RELATIVA PARTECIPAZIONE.

ART. 13

RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NEI CONCORSI

01. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO, PRESCELTO SECONDO CRITERI DI SPECIFICA COMPETENZA, RAPPRESENTA IL COMUNE NELL' ASSEMBLEA DEL CONSORZIO.

02. LA DELEGA PUO' ESSERE CONFERITA ANCHE A TEMPO INDETERMINATO. IN TAL CASO E NEL CASO DI REVOCA, NE E' DATA NOTIZIA DAL SINDACO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. CON LA CESSAZIONE DELLA CARICA, IL SINDACO CESSA PURE DALLA SUA QUALITA' DI RAPPRESENTANTE CONSORTILE. NELLA STESSA IPOTESI, CESSA ANCHE L' INCARICO DEL SUO DELEGATO.

ART. 14

PRINCIPI E MODALITA' ATTUATIVE

01. IL COMUNE UTILIZZA L' ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , QUALE STRUMENTO PREFERENZIALE DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA IN VISTA DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE O INTERVENTI COMPORTANTI L' AZIONE COORDINATA E INTEGRATA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI PUBBLICI.
02. LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, NEL CASO DI PRIMARIA O PREVALENTE COMPETENZA DEL COMUNE, COMPETENTE AL SINDACO.
03. L' AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DELL' ACCORDO COMPETE AL CONSIGLIO COMUNALE; TUTTAVIA, ALLORCHE' SI TRATTI DI DARE ATTUAZIONE AD ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO, LA COMPETENZA ALLA RATIFICA SPETTA ALLA GIUNTA.

TITOLO 04

ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO 01

GLI ORGANI

ART. 15

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

01. SONO ORGANI FONDAMENTALI DEL COMUNE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA E IL SINDACO.

ART. 16

ORGANI BUROCRATICI E AUSILIARI

01. E' ORGANO BUROCRATICO DEL COMUNE IL SEGRETARIO COMUNALE CHE DIRIGE GLI UFFICI E I SERVIZI DEL COMUNE STESSO. E' ORGANO AUSILIARIO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA IL REVISORE DEI CONTI.

CAPO 02

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 17

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, ORGANO IMMEDIATAMENTE RAPPRESENTATIVO DELLA COMUNITA' DI FILIGHERA, E' TITOLARE DELLA FUNZIONE D' INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE, DI TUTTI I SUOI ORGANI E DEGLI ENTI DA ESSO DIPENDENTI.
02. AL CONSIGLIO SPETTA L' ESERCIZIO DEGLI ATTI DI AUTONOMIA STATUTARIA, REGOLAMENTARE E FINANZIARIA RICONOSCIUTE AL COMUNE DALLA LEGGE N. 142/90 .
03. SPETTA IN PARTICOLARE IN VIA ESCLUSIVA AL CONSIGLIO DI DELIBERARE GLI ATTI FONDAMENTALI SULLE MATERIE INDICATE NELL' ARTT. 32 , SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . COMPETONO ALTRESI' AL CONSIGLIO COMUNALE LE NOMINE E LE REVOCHE CHE NON RIENTRANO TRA QUELLE PREVISTE DALL' ARTT. 32 LETTERA N) DELLA PREDETTA LEGGE PER LE QUALI LA LEGGE PRESCRIVE ESPRESSAMENTE LA RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE. QUESTE ULTIME VENGONO ELETTI CON IL SISTEMA DEL VOTO LIMITATO.

04. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI SPETTANZA CONSILIARE NON PUO' ESSERE DELEGATO.

05. IL CONSIGLIO INOLTRE, NELL'AMBITO DEI POTERI DI CUI AL PRIMO COMMA, IMPARTISCE LE DIRETTIVE AI RAPPRESENTATI COMUNALI NELLE AZIENDE E NELLE SOCIETA' DI DIRITTO COMUNE A PARTECIPAZIONE COMUNALE, VIGILA SULLA LORO ESECUZIONE, ESERCITANDO LA POTESTA' DI NOMINA E REVOCA DEI MEDESIMI RAPPRESENTANTI; ESAMINA LA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' GESTIONALE DELLA GIUNTA MUNICIPALE PREVISTA DALL' ARTT. 35 DELLA LEGGE 142/90 ; CONCILIA GLI EVENTUALI CONFLITTI DI COMPETENZA TRA ORGANI ELETTIVI ED ORGANI BUROCRATICI DEL COMUNE; PRESCRIVE LE MODALITA' PER LA COLLABORAZIONE DA PARTE DEL REVISORE DEI CONTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'AMBITO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, ADOTTA I REGOLAMENTI NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

ART. 18

ELEZIONE E DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ELEZIONE, AL NUMERO DEI CONSIGLIERI E ALLE CAUSE D'INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI STESSI SONO STABILITI DALLA LEGGE.

02. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' FISSATA PER LEGGE. DOPO LA SUA SCADENZA, IL CONSIGLIO RESTA IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO, LIMITANDOSI, DOPO L'INDIZIONE DELLE ELEZIONI, AD ADOTTARE GLI ATTI RITENUTI URGENTI E IMPROROGABILI, ANCHE IN RELAZIONE A SCADENZE FISSATE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 19

ASSUNZIONE DELLA CARICA DA PARTE DEI CONSIGLIERI E LORO CONVALIDA

01. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

02. NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO DEVE INNANZI TUTTO PROCEDERE ALLA CONVALIDA DEI SUOI COMPONENTI A NORMA DI LEGGE, DELIBERANDO, SE DEL CASO, LA SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI INELEGGIBILI E PROVVEDENDO IN ORDINE ALLA CONTESTAZIONE DELLE CAUSE D'INCOMPATIBILITA'.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE A SCRUTINIO PALESE.

ART. 20

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIDUTO DAL SINDACO, CHE NE CONVOCA LE SEDUTE E NE DIRIGE I LAVORI SECONDO IL REGOLAMENTO.

02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI SOSPENDERE O SCIOGLIERE L'ADUNANZA NONCHE' DI ESCLUDERE DALL'AULA DEL CONSIGLIO CHIUNQUE DISTURBI

L'ORDINATO ANDAMENTO DEI LAVORI.

ART. 21

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI IN SEDE DI ELEZIONE NEL CONSIGLIO COMUNALE E, IN CASO DI PARITA', IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. SPETTA AL CONSIGLIERE ANZIANO LA CONVOCAZIONE E LA PRESIDENZA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI E L'ELEZIONE DEL SINDACO. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

ART. 22

STRUTTURA INTERNA DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI CON LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. I CONSIGLIERI, ENTRO CINQUE GIORNI DALLA LORO CONVALIDA, DICHIARANO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, A QUALE GRUPPO CONSILIARE INTENDONO ADERIRE.

ART. 23

COMMISSIONI CONSILIARI

01. L'ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO. SALVI I CASI PREVISTI DAL MEDESIMO, LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI' LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI ALLE QUALI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI VALORI DELIBERANTI DEFINITIVI.

ART. 24

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 25

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONVOCATE DAL SINDACO, DI PROPRIA INIZIATIVA, CON L'INDICAZIONE DELLA DATA E DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA, O, IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, CON L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE QUESTIONI RICHIESTE, CHE

DEVONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA CON PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPRENSIVA DELL'EVENTUALE SPESA E CORREDATA DAI PARERI PRESCRITTI DAGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 . SE LA RICHIESTA E' ATTINENTE ALLA DISCUSSIONE DI UNA MOZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DAL TESTO CHE SI INTENDE SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

02. LA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE FATTA DAL SINDACO PER ISCRITTO E AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI MEDIANTE MESSO COMUNALE, CHE NE FA COSTATARE L'AVVENUTA CONSEGNA, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA SEDUTA. TUTTAVIA, NEI CASI D'URGENZA, E' SUFFICIENTE UN PREAVVISO DI VENTQUATTRO ORE, SALVA LA FACOLTA' DEL CONSIGLIO DI RINVIARE OGNI DELIBERAZIONE AL GIORNO SEGUENTE. TALE FACOLTA' E' ESERCITABILE ANCHE QUANDO CON IL PREAVVISO DA ULTIMO INDICATO SI PROCEDA, ALL'INSERIMENTO DI NUOVI ARGOMENTI NELL'ORDINE DEL GIORNO IN PRECEDENZA DIRAMATO.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO DAL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DAL PREFETTO NEI CASI E CON LE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.

04. DELL'ORDINE DEL GIORNO DI OGNI SEDUTA E' DATA NOTIZIA, ALMENO VENTQUATTRO ORE PRIMA, MEDIANTE AFFISSIONE NELL'ALBO PRETORIO A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 26

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. QUORUM E PUBBLICITA'

01. I CONSIGLIERI HANNO IL DOVERE DI PRENDERE PARTE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SUE ARTICOLAZIONI INTERNE.

02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE DEVONO ESSERE CONVOCATE E PRESIDUTE DAL SINDACO, SONO ORDINARIE E STRAORDINARIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LO SVOLGIMENTO, LE NORME INERENTI LA CONVOCAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE INTERNA, IL FUNZIONAMENTO E LE MODALITA' DI VOTAZIONE.

03. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN PRIMA CONVOCAZIONE NON SONO VALIDE SE NON E' PRESENTE ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E SE NON SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

04. TUTTAVIA, IN SECONDA CONVOCAZIONE, DA TENERSI UN GIORNO DISTINTO, LA SEDUTA E' VALIDA CON LA PRESENZA DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI. IL CONSIGLIO NON PUO' PERO' DELIBERARE SU OGGETTI NON COMPRESI NELL'ORDINE DEL GIORNO ALLEGATO ALLA PRIMA CONVOCAZIONE.

05. DI OGNI SEDUTA E' REDATTO PROCESSO VERBALE A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE O DI CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE, CHE LO SOTTOSCRIVE INSIEME AL PRESIDENTE DELLA SEDUTA. IL VERBALE DEVE FAR COSTATARE I NOMI DEI CONSIGLIERI PRESENTI ALLA SEDUTA, DEVE MENZIONARE ESPRESSAMENTE GLI ASTENUTI E CONTENERE UNA SINTESI SOMMARIA, MA ESAURIENTE DELLA DISCUSSIONE, CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DEI VOTI A FAVORE O CONTRARI AD OGNI PROPOSTA. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO DI FAR CONSTARE A VERBALE IL PROPRIO VOTO E LE DICHIARAZIONI CHE LO HANNO PRECEDUTO, NONCHE', IN CASO DI DIFFORMITA', RICHIEDERNE LA RETTIFICA. IL VERBALE, SE NON APPROVATO

SEDUTA STANTE, DEVE COSTITUIRE OGGETTO DI APPROVAZIONE IN APERTURA DELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA.

ART. 27

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

01. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PUO' DISPORRE CHE LE DELIBERAZIONI DI MAGGIOR RILEVANZA DEL CONSIGLIO SIANO PRECEDUTE DALL'ESAME DI UN'APPOSITA COMMISSIONE CHE ESPRIME PARERE NON VINCOLANTE AL RIGUARDO.

02. ANCHE A PRESCINDERE DA SPECIFICHE QUESTIONI, IL CONSIGLIO PUO' INCARICARE UNA COMMISSIONE DI PROCEDERE AD INDAGINI CONOSCITIVE SU MATERIE DI PARTICOLARE INTERESSE PER L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO. SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N. 570 .

03. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE MUNITA DEL PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO CIRCA LA REGOLARITA' TECNICA, DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA CIRCA LA REGOLARITA' CONTABILE E DEL SEGRETARIO COMUNALE CIRCA LA LEGITTIMITA' DELL'ATTO OLTRE ALL'ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA PREVISTA DALL' ARTT. 55 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 28

SCIoglimento e sospensione del consiglio comunale

01. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE SCIOLTO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'INTERNO, NEI SOLI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE SOSPESO CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 29

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO A SCRUTINIO PALESE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

ART. 30

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' CIVICA SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI E' REGOLATA DALLA LEGGE.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO, NEL RISPETTO DELL'OBBLIGO DEL SEGRETO DETERMINATO PER LEGGE DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN POSSESSO DI QUESTI, RITENUTE UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO CONSILIARE, SECONDO LE MODALITA' DETERMINATE DAL REGOLAMENTO.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE DA SOTTOPORRE ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. TALE DIRITTO SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE. TALI

PROPOSTE SONO INSERITE ALL'ORDINE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE UTILE SUCCESSIVA ALLA LORO PRESENTAZIONE, NEL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DAL PRECEDENTE ARTT. 22 .

05. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI PRESENTARE EMENDAMENTI AI PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. ESSI HANNO INOLTRE IL DIRITTO DI PRESENTARE AL SINDACO INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO. IL REGOLAMENTO CONSILIARE DETERMINA LE FORME DEL LORO ESERCIZIO E FISSA LE GARANZIE AFFINCHÉ SIA DATA RISPOSTA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

06. AI CONSIGLIERI SPETTA DI ESERCITARE LE FUNZIONI DI CONTROLLO INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO.

07. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PUO' RICHIEDERE L'INVIO AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI DETERMINE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE CON LE MODALITÀ INDICATE NELL' ARTT. 45 , COMMA 02 E 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

08. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALI, IN VISTA DEL MIGLIOR ESPLETAMENTO DEI LORO COMPITI ISTITUZIONALI, POSSONO ATTRIBUIRE A SINGOLI CONSIGLIERI INCARICHI E MANSIONI, SENZA PREGIUDIZIO PER LA TITOLARITÀ DELLE COMPETENZE E DELL'ADOZIONE DEI CORRELATI PROVVEDIMENTI.

ART. 31

INDENNITÀ DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. L'INDENNITÀ DI PRESENZA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI È FISSATA DALLA LEGGE.

ART. 32

DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. LE NORME RELATIVE ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO STABILITE DALLA LEGGE. LA DECADENZA È DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE SU INIZIATIVA DI QUALSIASI ELETTORE DEL COMUNE O DEL PREFETTO. LA DELIBERAZIONE NON PUO' ESSERE MESSA ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI DECADENZA AL CONSIGLIERE INTERESSATO.

02. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO E HANNO EFFICACIA DAL GIORNO DELLA LORO PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. LA PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DEVE ESSERE MESSA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE SUCCESSIVA UTILE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D'ATTO.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 33

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE; E' RESPONSABILE DELL'INIZIATIVA NELL'OSSERVANZA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ED ESERCITA TUTTE LE FUNZIONI CHE NON SIANO RISERVATE DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRANO NELLE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. LA GIUNTA ADOTTA TUTTI GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER PORTARE AD ESECUZIONE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO, COMPRESA LA CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DELIBERATI IN VIA MASSIMA DAL CONSIGLIO.

03. RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

04. LA GIUNTA HA FACOLTA' DI ADOTTARE IN VIA D'URGENZA, PER NUOVI MOTIVI INSORTI SUCCESSIVAMENTE ALL'ULTIMA SEDUTA CONSILIARE, LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, CON L'OBBLIGO DI SOTTOPORLE A RATIFICA CONSILIARE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI A PENA DI DECADENZA.

05. APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI E DEI CANONI E LE RELATIVE VARIAZIONI.

ART. 34

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA QUATTRO ASSESSORI.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO SCELTI DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA I SUOI CONSIGLIERI.

03. L'ANZIANITA' DELL'ASSESSORE DERIVA DALL'ORDINE DI PRESENTAZIONE NELLA LISTA CONTENUTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI NOMINA DEL SINDACO.

ART. 35

ELEZIONE

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI O, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA DELLE CARICHE O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DELLA LORO PRESENTAZIONE. ENTRO IL PREDETTO TERMINE POSSONO ESSERE INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE.

02. L'ELEZIONE AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO EDI ASSESSORE, A SEGUITO DI DIBATTITO PUBBLICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' DEPOSITATO ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA DATA STABILITA PER LA SUA DISCUSSIONE, A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI, PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE.

03. L'ELEZIONE AVVIENE CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 .

04. LE CAUSE D'INCOMPATIBILITA' E D'INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI

ASSESSORE SONO DETERMINATE DALLA LEGGE.

05. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DAL COMMA PRECEDENTE, NON POSSONO FAR PARTE DELLA STESSA GIUNTA: GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, L'ADOTTATO E L'ADOTTANTE, I FRATELLI, I CUGINI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

ART. 36

SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO, CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA, NON COMPORTA LE DIMISSIONI DI QUEST'ULTIMA.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO PALESE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. ESSA DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 37

DIMISSIONI, REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI. DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LA PROPOSTA DI REVOCA PRESENTATA DAL SINDACO DEVE ESSERE MOTIVATA E INDICARE IL SOSTITUTO. E' PRESENTATA AL SEGRETARIO CHE PROVVEDE AD INFORMARNE I CAPIGRUPPO CONSILIARI. ENTRO DIECI GIORNI DAL DEPOSITO, IL SINDACO DEVE CONVOCARE IL CONSIGLIO COMUNALE PER DELIBERARE SULLA PROPOSTA DI REVOCA E SOSTITUZIONE DELL'ASSESSORE. TALE DELIBERAZIONE DEVE ESSERE ADOTTATA COI MEDESIMI QUORUM

PREVISTI DALLA LEGGE 142/90 PER LA NOMINA DEL SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI DEVONO ESSERE RESE IN FORMA SCRITTA E COMUNICATE AL SINDACO, IL QUALE, ENTRO DIECI GIORNI, DEVE CONVOCARE IL CONSIGLIO CHE PRENDERA' ATTO DELLE DIMISSIONI E CONTESTUALMENTE PROVVEDERA' A NOMINARE UN NUOVO ASSESSORE PROPOSTO DAL SINDACO. IN MODO ANALOGO SI PROCEDERA' ALLA SOSTITUZIONE PER CESSAZIONE DELLA CARICA DOVUTA AD ALTRE CAUSE.

03. LA RICHIESTA DELLA PRONUNCIA DI DECADENZA DI UNO O PIU' ASSESSORI PER EFFETTO DEL VERIFICARSI DI IMPEDIMENTI, INCOMPATIBILITA' O INCAPACITA' PREVISTI DALLA LEGGE PUO' VENIRE DEPOSITATA DA QUALUNQUE CONSIGLIERE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE. IN

TAL CASO, IL SINDACO NE CURA L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SUCCESSIVA ADUNANZA DEL CONSIGLIO, CHE NON PUO' TUTTAVIA AVERE LUOGO PRIMA DI CINQUE GIORNI DAL DEPOSITO DELLA RICHIESTA.

04. IN CASO DI SCADENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA RESTA IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 38

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

01. IL SINDACO CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA COMUNALE E NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO.

02. CON NORME REGOLAMENTARI VIENE STABILITO IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA, LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, DI INIZIATIVA E DI DEPOSITO DEGLI ATTI DI VOTAZIONE ED IL REGIME DI PUBBLICITA' DELLA GIUNTA.

03. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 39

COMPITI ASSESSORILI

01. SALVO QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO ARTT. 41 , IL SINDACO PUO' CONFERIRE, IN VIA DI DELEGA, AI SINGOLI ASSESSORI L'ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTRIBUZIONI O BLOCCHI DI ATTRIBUZIONI, PREFERIBILMENTE PER SETTORI ORGANICI DI MATERIA. LA DELEGA E' FATTA IN FORMA SCRITTA ED E' REVOCABILE O MODIFICABILE.

02. DELL'AVVENUTO CONFERIMENTO DELLA DELEGA E' DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, NELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE SUCCESSIVA AL SUO CONFERIMENTO, AL PREFETTO E AL CO.RE.CO. ; NE E' INOLTRE DATA IMMEDIATA NOTIZIA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO.

03. DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE L'ASSESSORE RISPONDE DIRETTAMENTE AL SINDACO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 40

RAPPRESENTANZA DEL COMUNE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAPPRESENTA IL COMUNE.

02. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 41

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI.

02. ESERCITA INOLTRE LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI. SOVRAINTENDE ALTRESI' ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE.

03. IN PARTICOLARE, IL SINDACO:

A) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DELLA GIUNTA,

COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI. PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

B) SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, CONTROLLANDO LA COERENZA DELLA LORO ATTIVITA' CON I DELIBERATI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E IMPARTENDO DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE;

C) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE INTESE ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 14 ;

D) RAPPRESENTA IN GIUDIZIO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E ADOTTA GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

E) ESERCITA LA PODESTA' SANZIONATORIA NEI CASI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE AMMINISTRATIVA;

F) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL SEGRETARIO;

G) STIPULA I CONTRATTI IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE;

H) ADOTTA ORDINANZE, RILASCIANDO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

I) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ED ESPROPRIO CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLE COMPETENZE DEL COMUNE;

L) ASSEGNA, SENTITA LA GIUNTA, GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;

M) DETERMINA, SENTITA LA GIUNTA, GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI;

N) PROMUOVE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' COMUNALE;

O) COORDINA E FAVORISCE LE FUNZIONI DI CONTROLLO ESERCITATE DAL REVISORE DEI CONTI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

P) SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE.

ART. 42

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

01. AL SINDACO, O IN CASO DI SUO IMPEDIMENTO, AL VICESINDACO, SPETTANO, NELLA SUA QUALITA' UFFICIALE DI GOVERNO, LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 43

SOSTITUTO DEL SINDACO

01. IL SINDACO DESIGNA, TRA GLI ASSESSORI, UN VICESINDACO, CHE LO SOSTITUISCE IN CASO DI SUA ASSENZA. NELL'IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, LA SOSTITUZIONE SPETTA ALL'ASSESSORE ANZIANO E, OCCORRENDO VIA VIA, ALL'ASSESSORE PRIMO COLLOCATO NELLA LISTA INDICATA NEL PRECEDENTE ARTT. 35 , SECONDO COMMA.

02. LA NOMINA DEL VICESINDACO VIENE COMUNICATA A CURA DEL SEGRETARIO ALL'ORGANO DI CONTROLLO E AL PREFETTO.

CAPO 05

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 44

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI E I SERVIZI DELL'ENTE E NE ORGANIZZA L'ATTIVITA' SULLA BASE DELLE SCELTE PROGRAMMATICHE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI E PROGRAMMI. INOLTRE IL SEGRETARIO:

A) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E NE CURA E SOTTOSCRIVE LE VERBALIZZAZIONI;

B) CURA LA FASE ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, NONCHE' LA LORO TRASMISSIONE AL COMITATO DI CONTROLLO E NE ATTESTA L'ESECUTIVITA';

C) RICEVE LA DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL COMITATO DI CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE;

D) ROGA I CONTRATTI STIPULATI DAL SINDACO, NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE;

E) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARE E DI CONCORSI;

F) LIQUIDA LE SPESE GIA' IMPEGNATE, COMPRESSE QUELLE ECONOMICHE, NEI LIMITI DELL'IMPEGNO ASSUNTO, NONCHE' ORDINA I PAGAMENTI DI SPESE

IMPEGNATE IN BASE A LEGGE, CONTRATTO O SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO;

G) SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO.

TITOLO 05

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 45

RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE DI GARANZIA DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE, RICONOSCENDO NEL DIFENSORE CIVICO LA GARANZIA DELLA IMPARZIALITA' PER IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, CONSENTE IL RICORSO ALLO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE PREVISTA DALL'ARTT. 24 DELLA LEGGE 142/90 PER LA ISTITUZIONE DEL SUMMENZIONATO DIFENSORE. LA CONVENZIONE DEVE DISCIPLINARE NEL DETTAGLIO LE MODALITA', LA NOMINA, LE PREROGATIVE E I MEZZI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL DIFENSORE CIVICO.

TITOLO 06

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 46

RAPPORTI DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COL COMUNE

01. IL COMUNE RICONOSCE COME DETERMINANTE PER IL PROGRESSO DELLA COMUNITA' CIVICA E PER LA PIU' PIENA LEGITTIMAZIONE DELLA PROPRIA AZIONE POLITICO AMMINISTRATIVA L'APPORTO COLLABORATIVO DELLE FORME ASSOCIATIVE, DA SVOLGERSI NEL RISPETTO DELLA RECIPROCA AUTONOMIA E SENZA ONERI A CARICO DELLA FINANZA COMUNALE.

02. LE ASSOCIAZIONI CHE INTENDANO AVVIARE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE SONO TENUTE ALL'ISCRIZIONE

NELL'APPOSITO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, ISTITUITO NELLE FORME DI CUI AL SUCCESSIVO QUARTO COMMA.

03. SONO AMMESSE ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI LE ASSOCIAZIONI AVENTI NEL COMUNE DI FILIGHERA LA SEDE PRINCIPALE O UNA ARTICOLAZIONE PERIFERICA, CHE SIANO IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI;

A) ASSENZA NELLO STATUTO DI FINALITA' DI LUCRO, ANCHE DA CONSEGUIRSI INDIRETTAMENTE;

B) PRESENZA TRA LE FINALITA' STATUTARIE DEL PERSEGUIMENTO DI SIGNIFICATIVI INTERESSI COLLETTIVI O DI RILEVANZA PUBBLICA, AD ESCLUSIONE COMUNQUE DEI PARTITI POLITICI, DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA INTESA ALLA TUTELA DI INTERESSI ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE ECONOMICI;

C) INTEGRALE PUBBLICITA' DEI FINI DELLE ATTIVITA' SOCIALI, DEGLI ISCRITTI, DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO E DEI TITOLARI DELLE CARICHE SOCIALI;

D) NUMERO DI ADERENTI NON INFERIORE A 25 NELL'ARTICOLAZIONE LOCALE;

E) DEMOCRATICITA' INTERNA DELL'ORGANIZZAZIONE, OBIETTIVAMENTE RILEVABILE IN BASE ALLO STATUTO, ALL'ATTO COSTITUTIVO E AI REGOLAMENTI DELL'ASSOCIAZIONE.

04. LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEVE ESSERE PRESENTATA AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE LA TRASMETTE ALLA GIUNTA PER LA VALUTAZIONE SULL'AMMISSIBILITA' DELL'ASSOCIAZIONE. IL SEGRETARIO CURA LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI AMMESSE DALLA GIUNTA.

05. LA REGISTRAZIONE HA DURATA QUINQUENNALE E LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE RINNOVATA ALLA SCADENZA DEL QUINQUENNIO. AVVERSO IL DINIEGO D'ISCRIZIONE ALL'ALBO E AI PROVVEDIMENTI DI CANCELLAZIONE DALLO STESSO E' DATA LA FACOLTA' DI RECLAMO AL CONSIGLIO COMUNALE NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE.

06. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL'ALBO CONVENZIONI, PER L'UTILIZZO DI SERVIZI E STRUTTURE COMUNALI SECONDO SCHEMI TIPO ALLEGATI AL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. LE CONVENZIONI DEVONO COMUNQUE CONTENERE LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER L'UTILIZZAZIONE DEI LOCALI COMUNALI E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE, L'INDIVIDUALIZZAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILE E I RIMBORSI DELLE SPESE SOPPORTATE DAL COMUNE PER IL PERSONALE, LE PULIZIE, IL CONSUMO DEL MATERIALE E L'IMPIEGO DEI SERVIZI STRUMENTALI.

07. IL COMUNE PUO' ALTRESI' STIPULARE CON LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL'ALBO CONVENZIONI PER LA COLLABORAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI STESSE ALLA GESTIONE DI SERVIZI DI TITOLARITA' COMUNALE, SECONDO SCHEMI TIPO ALLEGATI AL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE.

08. IL COMUNE CONSENTE ALTRESI' ALLA COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ANCHE NON ISCRITTE ALL'ALBO, SENZA ONERI PER LA FINANZA COMUNALE, NELLE FORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE.

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

01. LE ISTANZE SONO INDIRIZZATE DA UNO O PIU' DESTINATARI DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE AL SINDACO CON LA FINALITA' DI SOLLECITARE L'ESAME DEI SINGOLI AFFARI RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI COMUNALI. NELLA ISTANZA DEVE ESSERE INDICATO, A PENA DI INAMMISSIBILITA', L'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE O GLI ORGANI PREPOSTI.
02. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INDICATO COME COMPETENTE NELL'ISTANZA , E' TENUTO A COMUNICARE AGLI INSTANTI LA DATA PRESUMIBILE DI EVASIONE DELL'AFFARE.
03. LE MODALITA' DELL'ISTANZA SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA STESSA.
04. LE PETIZIONI, SOTTOSCRITTE ED AUTENTICATE NEI MODI DI LEGGE, SONO PRESENTATE DA RESIDENTI O DOMICILIATI NEL COMUNE NONCHE' DA ASSOCIAZIONI AL SINDACO PER RAPPRESENTARE UN'ESIGENZA COLLETTIVA O COMUNQUE D'INTERESSE PUBBLICO ED EVENTUALMENTE PER RICHIEDERE UN ADEGUATO INTERVENTO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE.
05. LE PETIZIONI SONO COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE, INSIEME CON LA NOTIZIA DELLE DETERMINAZIONI CHE EVENTUALMENTE SI INTENDONO ADOTTARE CON ATTO DELIBERATIVO DI GIUNTA O PROPORRE AL CONSIGLIO STESSO, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE. IN OGNI CASO VIENE FORNITA RISPOSTA SCRITTA.
06. LE PROPOSTE SONO PRESENTATE, DA UN NUMERO DI ELETTORI NON INFERIORE A CINQUANTA, ALLA GIUNTA O AL CONSIGLIO, REDATTE IN FORMA DI SCHEMA DI DELIBERAZIONE PER RICHIEDERNE L'APPROVAZIONE. LE PROPOSTE DEVONO INOLTRE ESSERE ARTICOLATE IN UNA PARTE MOTIVA ED IN UN DISPOSITIVO. TALI PROPOSTE DEVONO ESSERE DEPOSITATE, MUNITE DI PARERI E ATTESTATI DI COPERTURA FINANZIARIA PREVISTA DAGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI.
07. L'AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE E' DELIBERATA DAL SINDACO SULLA BASE DELLA SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI PRESENTATORI E DELLA PRESENZA DELL'ARTICOLAZIONE RICHIESTA NEL COMMA PRECEDENTE. OVE AMMISSIBILI, SONO ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE. I REGOLAMENTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO POSSONO PREVEDERE LA COMPARIZIONE PERSONALE DI UNA DELEGAZIONE DEI PROPONENTI.
08. I PRINCIPI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO IN TEMA DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE VENGONO ATTUATI MEDIANTE IL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE.

ART. 48

ASSEMBLEE DEI CITTADINI

01. IL CONSIGLIO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI, E LA GIUNTA POSSONO DELIBERARE L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE ESTESE A TUTTI I RESIDENTI MAGGIORENNI O AI RESIDENTI IN UNA O PIU' FRAZIONI PER VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DI ESSI IN ORDINE A PROBLEMI DI

INTERESSE GENERALE.

02. IL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA MODALITA' E PROCEDURE DELLE ASSEMBLEE, IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI STABILITI DAL PRESENTE STATUTO, ASSICURANDO IN OGNI CASO CHE SIANO FATTI SALVI I CARATTERI DI PERSONALITA', UGUAGLIANZA, LIBERTA' E SEGRETEZZA DEL VOTO.

ART. 49

CONSULTE

01. PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE SI PUO' PROCEDERE CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO ALL'ISTITUZIONE DI CONSULTE, CON SPECIFICO RIGUARDO AI SETTORI NEI QUALI SUSSISTA UNA PARTICOLARE ESIGENZA D'ISTITUZIONALIZZARE LA CONSULTAZIONE DI CATEGORIE SOCIALI ED ECONOMICHE, ASSOCIAZIONI E GRUPPI.

02. IL REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DETERMINA LA CONSISTENZA NUMERICA DELLE CONSULTE, IL NUMERO MASSIMO DELLE ASSOCIAZIONI CHE POSSONO NOMINARE PROPRI RAPPRESENTANTI, I REQUISITI E IL NUMERO MASSIMO DEI COMITATI CHE POSSONO CHIEDERE DI ESSERE RAPPRESENTATI, I CRITERI DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE.

TITOLO 07

L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO 01

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 50

PRINCIPI INFORMATIVI E REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

01. LA STRUTTURA DEL COMUNE E' INFORMATI AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, E IL PERSONALE AD ESSA PREPOSTO OPERA IN OSSEQUIO AI PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

02. TALE STRUTTURA VIENE DETERMINATA DA UN APPOSITO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, IL QUALE STABILISCE I COMPITI DELLE VARIE ARTICOLAZIONI DI ESSA, IN MODO CHE SIANO ASSICURATI IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ARTT. 97 COST. , NONCHE' D'EFFICACE ESERCIZIO DEI COMPITI MEDESIMI.

ART. 51

STRUTTURA DEGLI UFFICI

01. LA STRUTTURA BUROCRATICA DEL COMUNE PUO' ESSERE ARTICOLATA IN UFFICI; ULTERIORI ARTICOLAZIONI POSSONO ESSERE CREATE DAL REGOLAMENTO PER SODDISFARE ESIGENZE FUNZIONALI IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI DELL'ENTE O ALLA COMPLESSIVITA' DELL'ATTIVITA' DI QUEST'ULTIMO.

02. GLI UFFICI, FACENTI EVENTUALMENTE CAPO AD UNO O PIU' ASSESSORATI, SONO COSTITUITI IN RELAZIONE A COMPETENZE CONCERNENTI UNO O PIU' GRUPPI DI MATERIE OMOGENEE.

03. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI SI CONFORMA AD UNO SCHEMA

ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, IN GRADO DI CORRISPONDERE ALLE MUTEVOLI
ESIGENZE
OPERATIVE.

04. I COMPITI DEGLI UFFICI SONO AD ESSI ATTRIBUITI IN VIA ESCLUSIVA.
QUALORA RISULTI NECESSARIO SVOLGERE COMPITI CONNESSI, POSSONO
ESSERE ISTITUITI UFFICI, ANCHE TEMPORANEI, CON SCOPI DETERMINATI.

ART. 52

COMPITI ORGANIZZATIVI DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. NELLA QUADRO DELLA DISCIPLINA INDICATA NEL PRECEDENTE ARTT. 44 ,
SPETTA AL SEGRETARIO ANCHE:

- A) AUTORIZZARE I CONGEDI, LE ASPETTATIVE, LE MISSIONI, I PERMESSI DEL
PERSONALE COMUNALE E LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI
LAVORO STRAORDINARIO E IN GENERE ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI
GESTIONE DEL PERSONALE A CARATTERE VINCOLATO;
- B) INOLTRE AL CONTROLLO GLI ATTI DELIBERATIVI SU RICHIESTA DEI
SOGGETTI LEGITTIMATI.

CAPO 02

IL PERSONALE

ART. 53

CRITERI DIRETTIVI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO E
DELLA PIANTA ORGANICA

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DEL COMUNE, NEL RISPETTO,
DELLA RISERVA DI COMPETENZA NORMATIVA STATALE STABILITA DALL`
ARTT. 51 COMMA 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , ED IN CONFORMITA`
AGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI RESI ESECUTIVI CON
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AI SENSI DEGLI ARTT. 06 E 08
DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 , DETTA NORME RELATIVE AI
PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO, ALLE MODALITA` DI
CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA` DEGLI UFFICI, ALLA DISCIPLINA
ED ALLA CARRIERA DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO MEDESIMO PREVEDE FORME DI COLLABORAZIONE TRA
UFFICI E PROMUOVE LA COOPERAZIONE FRA I VARI LIVELLI DI SERVIZI,
NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI COORDINAMENTO E DI DIREZIONE, NONCHE` IN
OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI GERARCHIA, IN QUANTO FUNZIONALE ALLE
ESIGENZE DI ORDINATO ESERCIZIO DEI POTERI DECISIONALI E GESTIONALI.

03. AL FINE DI PROMUOVERE L`ADEGUATA FORMAZIONE ED IL SUCCESSIVO
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, IL REGOLAMENTO DETTA CRITERI PER
L`ORGANIZZAZIONE DI APPOSITI CORSI, ANCHE RICORRENDO ALL`APPORTO DI
STRUTTURE ESTERNE.

04. IN SEDE REGOLAMENTARE E` ALTRESI` DETERMINATA LA PIANTA ORGANICA
COMPLESSIVA DEL COMUNE, CONSISTENTE NELL`INDIVIDUAZIONE
QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEI POSTI DI RUOLO DI CUI L`ENTE E` DOTATO. LA
PIANTA ORGANICA E` REDATTA A SEGUITO DELLA RILEVAZIONE E
DELL`ANALISI DEL NUMERO E DELLA TIPOLOGIA DEI CARICHI DI LAVORO E SI
ISPIRA AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA`, ED ECONOMICITA`
DELLA GESTIONE ED AI PRINCIPI DI PROFESSIONALITA` E RESPONSABILITA`.

ART. 54

COPERTURA DI POSIZIONI MEDIANTE CONTRATTI A TERMINE

01. LA COPERTURA DI UN NUMERO COMPLESSIVAMENTE NON INFERIORE A 01 NE' SUPERIORE A 04 DI POSTI DI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, DI QUALIFICHE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PUO' AVVENIRE, SU DECISIONE DELLA GIUNTA, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. IL CONTRATTO PUO' ESSERE DI DIRITTO PUBBLICO OPPURE, CON DELIBERAZIONE MOTIVATA IN FUNZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI, DI DIRITTO PRIVATO.

02. I SOGGETTI CHE STIPULANO CON IL COMUNE I CONTRATTI DI CUI AL PRIMO COMMA DEVONO POSSEDERE TUTTI I REQUISITI NECESSARI, IN RELAZIONE ALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, AI SENSI DELLE VIGENTI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI. ESSI SONO SCELTI IN BASE A COMPROVATE E DOCUMENTABILI COGNIZIONI ED ESPERIENZE, SPECIFICAMENTE CONGRUENTI ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA CUI DEVONO ESSERE

PREPOSTI. SONO ESTESE AI DIRIGENTI ASSUNTI PER CONTRATTO LE CAUSE D'INCOMPATIBILITA' E LE RESPONSABILITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE AI DIPENDENTI DI RUOLO DI CORRISPONDENTE POSIZIONE FUNZIONALE.

03. LA DURATA DI OGNI CONTRATTO E' RAPPORTATA ALLE ESIGENZE CHE NE HANNO DETERMINATO LA STIPULAZIONE E COMUNQUE NON PUO' PROTRARSI OLTRE I SEI MESI DALLA CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN CARICA AL MOMENTO DELL'INIZIO DEL RAPPORTO, SALVO CHE UN'APPOSITA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ELETTA DAL NUOVO CONSIGLIO DISPONGA UNA PROROGA.

04. CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE CONFERITI A TEMPO DETERMINATO INCARICHI DI DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI A DIPENDENTI DI COMPROVATA ATTITUDINE, L'INCARICO DEVE AVERE UN TERMINE CONGRUO CON LE ESIGENZE DI SERVIZIO, MA NON ECCEDENTE UN BIENNIO. CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DELLA GIUNTA L'INCARICO E' RINNOVABILE QUALORA SE NE RAVVISI L'OPPORTUNITA' E L'INCARICATO SI RIVELI IDONEO, IN CONSEGUENZA DEI RISULTATI GIA', RAGGIUNTI, A PROSEGUIRE NELL'OPERA INTRAPRESA. DEL PARI CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DELLA GIUNTA L'INCARICO E' SUSCETTIBILE DI INTERRUZIONE ANTICIPATA QUALORA SI ACCERTI L'INADEGUATEZZA DEI RISULTATI CONSEGUITI. IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO, CHE CESSA CON LA CONCLUSIONE O L'INTERRUZIONE DELL'INCARICO.

ART. 55

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

01. IL REGOLAMENTO DEVE PREVEDERE CHE IL COMUNE, PER CONSEGUIRE OBIETTIVI DETERMINATI E NEI CASI DI PARTICOLARE NECESSITA' SI AVVALGA DI COLLABORAZIONI ESTERNE.

02. I CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA DEVONO ESSERE DISCIPLINATI DA UNA CONVENZIONE A TERMINE DEFINISCA LA DURATA NON SUPERIORE A QUELLA NECESSARIA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO, IL COMPENSO E LA COLLOCAZIONE DELL'INCARICATO A SUPPORTO DELLA STRUTTURA

DELL'ENTE.

CAPO 03

I SERVIZI COMUNALI

ART. 56

FORME DI ORGANIZZAZIONE

01. IL COMUNE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI AD ESSO RISERVATI DALLA LEGGE IN VIA ESCLUSIVA, NONCHE' DEGLI ALTRI SERVIZI PUBBLICI D'INTERESSE LOCALE.

02. I SERVIZI PUBBLICI POSSONO ESSERE GESTITI DAL COMUNE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA;

B) MEDIANTE CONCESSIONE A TERZI;

C) A MEZZO DI ISTITUZIONE;

D) MEDIANTE SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO.

03. IL COMUNE IMPRONTA L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A CRITERI DI EFFICIENZA OPERATIVA, EFFICACIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI EROGATE ED ECONOMICITA' GESTIONALE.

04. IN ORDINE A CIASCUN SERVIZIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTE CONGRUE MODALITA' D'INFORMAZIONE DEGLI UTENTI IN ORDINE ALLE FORME ED AI TEMPI IN CUI IL SERVIZIO VIENE EROGATO.

ART. 57

GESTIONE IN ECONOMIA

01. LA GESTIONE IN ECONOMIA E' AMMESSA QUANDO NON SIA OPPORTUNO RICORRERE A FORME ORGANIZZATIVE PIU' COMPLESSE A CAUSA DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OPPURE DELLE MODESTE DIMENSIONI DEL MEDESIMO IN RIFERIMENTO SIA AL NUMERO DEGLI ADDETTI SIA ALL'INCIDENZA DEI COSTI.

02. LA GESTIONE ECONOMALE, PER QUANTO NON PREVISTO DA NORME STATALI, E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 58

CONCESSIONE A TERZI

01. PUO' FARSI RICORSO ALLA GESTIONE IN CONCESSIONE CON RIGUARDO A SERVIZI CHE NON NECESSITINO DI UN CONTROLLO CONTINUATIVO SULLA GESTIONE STESSA E CHE RICHIEDANO L'UTILIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A CARATTERE PRETTAMENTE IMPRENDITORIALE .

02. L'ATTO DI CONCESSIONE ED IL RAPPORTO CONSEGUENTE DEVONO ESSERE CONFORMATI IN MODO TALE DA GARANTIRE UN'ELEVATA QUALITA' DEL SERVIZIO RESO, ANCHE A FRONTE DEI COSTI SOSTENUTI DAGLI UTENTI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DETERMINA LE PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE. LA SCELTA DEV'ESSERE IMPRONTATA A CRITERI DI CONVENIENZA ECONOMICA DEL COMUNE, PREVIA COMPARAZIONE TRA SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA. IN SEDE REGOLAMENTARE SONO ALTRESI' DISCIPLINATI I POTERI DI CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE SULLA GESTIONE DEI SERVIZI IN CONCESSIONE AFFIDATI A TERZI.

ART. 59

GESTIONE DEI SERVIZI MEDIANTE SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO

01. QUALORA, DATA LA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, SIA OPPORTUNA LA PARTECIPAZIONE DI CAPITALI DI ALTRI SOGGETTI, PRIVATI O PUBBLICI, AL PERSEGUIMENTO DI FINALITA' D'INTERESSE DEL COMUNE QUEST'ULTIMO PUO' COSTITUIRE SOCIETA' RETTE DALLE NORME DEL CODICE CIVILE, E PREFERIBILMENTE SOCIETA' PER AZIONI CON PREVALENZA DI CAPITALE DETENUTO DA ENTI PUBBLICI LOCALI, NELL'OSSERVANZA DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO. LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' E COMUNQUE LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. GLI ATTI COSTITUTIVI GLI STATUTI DI TALI SOCIETA' STABILISCONO LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E LE MODALITA' DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DA PARTE DI QUESTA.

03. NEL CASO IN CUI SI TRATTI DI SOCIETA' PER AZIONI, LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE E' STABILITA DALL'ATTO COSTITUTIVO, CHE DEVE RISERVARE AL COMUNE LA NOMINA DI UNO O PIU' AMMINISTRATORI O SINDACI, AI SENSI E CON GLI EFFETTI DELL'ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE.

ART. 60

ISTITUZIONI

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL COMUNE, MEDIANTE DELIBERAZIONE CONSILIARE PUO' COSTITUIRE ISTITUZIONI CHE HANNO NATURA DI ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE DOTATI DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. L'ATTIVITA' DELLE ISTITUZIONI E' INFORMATA A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA', CON OBBLIGO DI PAREGGIO DI BILANCIO.

04. I MEZZI FINANZIARI NECESSARI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SONO CONFERITI DAL COMUNE.

05. L'ATTIVITA' DI REVISIONE DEI CONTI DELLE ISTITUZIONI E' SVOLTA DAL REVISORE DEL COMUNE.

06. LE MODALITA' DI NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DEVONO UNIFORMARSI AI PRINCIPI SEGUENTI:

A) IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI, ELEGGE, CON SEPARATE VOTAZIONI, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TRA I CITTADINI ITALIANI AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE DOTI DI PROFESSIONALITA' E CAPACITA' AMMINISTRATIVA. NON POSSONO RICOPRIRE LE CARICHE DI PRESIDENTE E DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I CONSIGLIERI, I REVISORI DEI CONTI E I DIPENDENTI DEL COMUNE O DI ALTRE AZIENDE SPECIALI DA ESSO ISTITUITE;

B) IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DECADONO DALLA CARICA QUANDO INCORRANO NELLA PERDITA DEI REQUISITI INDICATI NEL COMMA PRECEDENTE. LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MEDESIME MODALITA' DELL'ELEZIONE;

C) IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE REVOCATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA PRESENTATA ED APPROVATA CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 34 DELLA L. 142/90 IN QUANTO APPLICABILI;

D) SU PROPOSTA DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE SIANO DIMISSIONARI O DECADUTI O COMUNQUE CESSATI DALLA CARICA;

E) IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, TRA PERSONE IN POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI. IL SUO RAPPORTO DI LAVORO E' INSTAURATO E REGOLATO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, DELLA DURATA DI CINQUE ANNI, RINNOVABILE.

CAPO 04

POTERI DI INDIRIZZO E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE IN ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' DI DIRITTO COMUNE

ART. 61

DIRETTIVE ALLE ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL QUADRO DELLE ATTRIBUZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, INDICATE NEL PRECEDENTE ARTT. 17 , QUINTO COMMA, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE, FORMULA LE LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI, ENUNCIANDOLE IN ALLEGATO AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ED EFFETTUANDONE, ALL'OCCORRENZA, LA REVISIONE IN SEDE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO STESSO.

02. LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE SPECIFICHE DIRETTIVE DI GESTIONE SONO DETERMINATE CON REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL COMUNE ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA SULLE ISTITUZIONI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO E NE VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE, ANCHE IN RAPPORTO AGLI INDIRIZZI PREFISSATI DALL'ENTE LOCALE. DELL'ESERCIZIO DI TALE VIGILANZA LA GIUNTA RIFERISCE AL CONSIGLIO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DA NORME REGOLAMENTARI.

ART. 62

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI, ISTITUZIONI E SOCIETA' DI DIRITTO COMUNE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA E REVOCA I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. IMPARTISCE ALTRESI' AD ESSI SPECIFICHE DIRETTIVE ANCHE PER L'ATTUAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 61 , PRIMO COMMA.

02. LE CANDIDATURE DEVONO ESSERE CORREDATE DALLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI PRESCRITTI E ATTESTANTE LA SPECIFICA

ESPERIENZA E CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE DEI CANDIDATI, CON RIFERIMENTO AGLI STUDI COMPIUTI.

03. LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON LE MODALITA' DISCIPLINATE DALL' ARTT. 17 , COMMA 03 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA PROPOSTA DI REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DEVE CONTENERE UNA CONGRUA MOTIVAZIONE CON RIFERIMENTO AD EVENTUALI INADEMPIENZE AGLI OBBLIGHI DELLA CARICA O AD ATTI INCOMPATIBILI CON LE DIRETTIVE DI CUI AL PRIMO COMMA.

ART. 63

INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL SINDACO NELLE NOMINE

01. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE NON DELIBERI LE NOMINE DI SUA COMPETENZA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE, O COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE, PROVVEDE ALLE NOMINE CON UN PROPRIO ATTO DA COMUNICARSI AL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA ADUNANZA.

02. NELL'IPOTESI IN CUI IL SINDACO NON ADOTTI L'ATTO PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE, IL SEGRETARIO NE DA' COMUNICAZIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO PER GLI ADEMPIMENTI SOSTITUTIVI DI SUA COMPETENZA.

TITOLO 08

L'AZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO 01

L'AZIONE AMMINISTRATIVA IN GENERALE

ART. 64

PRINCIPI INFORMATORI

01. IL COMUNE PONE A FONDAMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE, NEL QUADRO DI UN'AMPIA

COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, LA PROVINCIA E I COMUNI CONFINANTI. A TAL FINE, COMPATIBILMENTE CON LA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI AUTONOMIA, SI AVVALE DELLE DIVERSE FORME DI COLLABORAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE.

02. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROVVEDIMENTALE E' INFORMATATA AI PRINCIPI DI LEGALITA' E TIPICITA', NONCHE' A CRITERI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA', DI EFFICACIA E DI PUBBLICITA'.

ART. 65

COLLABORAZIONE ALLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

01. LA COMUNITA' CIVICA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE S'IMPEGNANO A COLLABORARE CON LE ALTRE AUTORITA' PUBBLICHE PER COMBATTERE IL FENOMENO DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, CONFORMANDO ANCHE A TALE FINE LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI TRASPARENZA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

02. QUANDO IL PREFETTO DISPONGA L'ACCESSO AGLI UFFICI DEL COMUNE PER ACQUISIRE DATI E DOCUMENTI E PER ACCERTARE NOTIZIE CONCERNENTI I SERVIZI COMUNALE, AI SENSI DELL' ARTT. 15 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 19 MARZO 1990 , N. 55 , DA PARTE DEI FUNZIONARI COMUNALI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, DEV'ESSERE PRESTATATA LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALLA INDAGINI.

CAPO 02

LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

ART. 66

PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI

01. LA LEGGE REGOLA L'ADOZIONE, L'APPROVAZIONE E LE MODIFICAZIONI DEI PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI.

ART. 67

PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

01. IL COMUNE FORMULA ED ADOTTA PROPRI PROGRAMMI PLURIENNALI, SIA GENERALI CHE SETTORIALI, FACENDO RIFERIMENTO ALLE PREVISIONI E AGLI OBIETTIVI DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO.

CAPO 03

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 68

INIZIATIVA

01. I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE POSSONO ESSERE AD INIZIATIVA DI PARTE O AD INIZIATIVA D'UFFICIO; DEVONO PALESARE LA DATA IN CUI L'ATTO D'IMPULSO HA AVUTO LUOGO.

02. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

03. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPER INDIVIDUALI.

04. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

06. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O DI

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA

PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.

07. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

08. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

09. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

10. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO ENTRO 30 GIORNI LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

ART. 69

PROCEDIMENTI SPECIALI

01. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CAPO, A MENO CHE NON SIA DIVERSAMENTE ED ESPRESSAMENTE DISPOSTO, NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DELL'ATTIVITA' DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALL'EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE.

02. DETTE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO ALTRESI' AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI, PER I QUALI RESTANO PARIMENTI FERME LE PARTICOLARI NORME CHE LI RIGUARDANO.

CAPO 04

L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 70

FORME DELL'ACCESSO

01. AL FINE DI ASSICURARE L'IMPARZIALITA' DELLO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, OLTRECHE' LA SUA TRASPARENZA, E' RICONOSCIUTO IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE.

02. PER DOCUMENTI DEL COMUNE SI INTENDONO QUELLI FORMATI DALLA CIVICA AMMINISTRAZIONE E QUELLI DA ESSA STABILMENTE DETENUTI.

03. E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTROMAGNETICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE, DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI O COMUNQUE UTILIZZATI AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

04. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E NEI LIMITI INDICATI NEL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 71 DEL PRESENTE STATUTO. L'ESAME DEI DOCUMENTI E' GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIA, OVE TECNICAMENTE POSSIBILE, E' SUBORDINATO AL RIMBORSO DEL COSTO DI

RIPRODUZIONE SALVO LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO,
NONCHE' I DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA.

ART. 71

PRINCIPI DIRETTIVI PER IL REGOLAMENTO: TUTELA DELLA RISERVATEZZA E
CONDIZIONI DELL' ACCESSO

01. IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE
PREVISTO DALL' ARTT. 80 , NEL RISPETTO DELLE NORME IVI STABILITE,
INDICA LE MISURE ORGANIZZATIVE IDONEE A GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL
DIRITTO DI ACCEDERE AI DOCUMENTI COMUNALI, IN CONFORMITA' AI
SEGUENTI ULTERIORI CRITERI:

A) IL COSTO PER IL RILASCIO DELLE COPIE E' STABILITO CON ORDINANZA DEL
SINDACO, SOGGETTA AD AGGIORNAMENTO ANNUALE;

B) I RESPONSABILI DEL SERVIZIO SONO TENUTI A SOSPENDERE OGNI ULTERIORE
DETERMINAZIONE E AD AVVERTIRE IL SINDACO, QUALORA RAVVISINO
UN IMPEDIMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO;

C) IL REGOLAMENTO FISSA I CASI IN CUI SI VERIFICA PREGIUDIZIO DEL DIRITTO
ALLA RISERVATEZZA;

D) IL REGOLAMENTO, NEL DETTARE LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI
CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE
PROCEDURE E SULL' ORDINE D'ESAME DELLE DOMANDE, PROGETTI, E
PROVVEDIMENTI, DEVE SEGUIRE IL CRITERIO DELLA PRIORITA', CONTEMPERATO
CON QUELLO DELL'URGENZA EVENTUALMENTE INSITO NELLA DOMANDA, IN
RELAZIONE AD ALTRI PROVVEDIMENTI IN CORSO RISPETTO AI QUALI LA
DOMANDA DI ACCESSO E' STRUMENTALE;

E) QUALORA PERVENGANO AL COMUNE PIU' RICHIESTE CONTEMPORANEE DI
ESTRAZIONE DI COPIE, IN RELAZIONE AGLI STESSI DOCUMENTI, E QUESTI
SIANO PARTICOLARMENTE NUMEROSI, IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE CHE I
RICHIEDENTI SI ACCORDINO NEL RICEVERE UNA COPIA AD USO DI
TUTTI, SE DEL CASO PROVVEDENDO ESSI ALLE ULTERIORI RIPRODUZIONI;

F) IL REGOLAMENTO POTRA' ARTICOLARE I TEMPI NEI QUALI IN GENERALE, I
CITTADINI POSSONO ACCEDERE AI DOCUMENTI COMUNALI, RESTANDO FIN
DA ORA STABILITO CHE LE VARIAZIONI SONO DISPOSTE, PER RAGIONI DI
SERVIZIO, CON ORDINANZA DEL SINDACO OPPORTUNAMENTE PUBBLICATA.

CAPO 05

LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

ART. 72

PRINCIPI DIRETTIVI

01. IL COMUNE CURA LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE DEI CITTADINI, CON
PARTICOLARE RIGUARDO:

A) AI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI;

B) AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA;

C) ALLE VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE DELLE OPERE PUBBLICHE;

D) AI REGOLAMENTI;

E) AD OGNI INIZIATIVA CHE ATTENGA AI RAPPORTI FRA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E CITTADINI.

02. L'ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI CUI AL COMMA PRECEDENTE E' DISCIPLINATO
CON REGOLAMENTO, SECONDO CRITERI DI RAGIONEVOLE

EQUILIBRIO TRA L'ESIGENZA DI RENDERE EFFETTIVA LA TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEL SUO BUON ANDAMENTO NEL RISPETTO, DI ALTRI INTERESSI, PUBBLICI E PRIVATI, MERITEVOLI DI TUTELA.

TITOLO 09

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

CAPO 01

FINANZA, BILANCIO E CONTABILITA'

ART. 73

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. IL COMUNE GODE DI AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE, SECONDO QUANTO STABILITO DALLA LEGGE DELLO STATO, CHE ASSICURA COMUNQUE AL COMUNE POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL SETTORE DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.

02. IL COMUNE, NEL DETERMINARE - PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA - IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI ATTRAVERSO IMPOSTE, TASSE, TARIFFE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, SI ISPIRA A CRITERI DI EQUITA', DI GIUSTIZIA E DI EFFETTIVO GODIMENTO DEI SERVIZI STESSI.

ART. 74

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

01. PER QUANTO NON STABILITO DALLE LEGGI DELLO STATO E DALLO STATUTO L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

ART. 75

PRINCIPI INFORMATIVI DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE E' LO STRUMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL COMUNE, ASSICURA LA RAZIONALITA' COMPLESSIVA DELLE SCELTE CHE CONCRETANO LA SUA AZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA, COSTITUISCE PARAMETRO PER LA VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA E DELL'EFFICACIA DI TALI SCELTE.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE DEVE CONFORMARSI AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) IL BILANCIO DEVE ESSERE VERITIERO;
- B) LE COMPONENTI DEL BILANCIO SONO INSCINDIBILI; IL COMPLESSO DELLE ENTRATE SI CONTRAPPONE E FINANZIA INDISTINTAMENTE IL TOTALE DELLE SPESE;
- C) TUTTE LE ENTRATE E TUTTE LE USCITE DEVONO ESSERE ISCRITTE IN BILANCIO; E' VIETATA LA TENUTA DI GESTIONI FUORI BILANCIO E DI CONTABILITA' SEPARATE;
- D) E' CONSENTITA LA TENUTA DI CONTABILITA' DI DETTAGLIO, ESCLUSIVAMENTE RICOLLEGABILI A PARTITE CONSIDERATE IN BILANCIO, PER USO CONOSCITIVO INTERNO;
- E) TUTTE LE ENTRATE E TUTTE LE USCITE DEVONO ESSERE ISCRITTE IN BILANCIO NEL LORO IMPORTO INTEGRALE, SENZA COMPENSAZIONI;
- F) LE POSTE DI BILANCIO DEVONO ESSERE SPECIFICATE SECONDO LA LORO

NATURA E ARTICOLATE IN CAPITOLI RIFERITI, CIASCUNO AD UN SOLO CESPITE DI ENTRATA OPPURE A UN SOLO OGGETTO O FINALITA' DI SPESA;
G) IL BILANCIO DI PREVISIONE DI COMPETENZA DEVE ESSERE DELIBERATO IN PAREGGIO.

ART. 76

REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE. ALLEGATI PROGRAMMATICI E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE E' REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA.

02. AL BILANCIO DI PREVISIONE SONO ALLEGATI LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E IL BILANCIO PLURIENNALE.

03. IL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE E I RELATIVI ALLEGATI SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

04. IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE DEVE ESSERE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA ENTRO IL 31 OTTOBRE DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO.

05. E' FATTO OBBLIGO DEL PAREGGIO PER LE PREVISIONI DI COMPETENZA; LE PREVISIONI DI CASSA POSSONO COMPENDIARSI CON UN PAREGGIO O CON UN'ECCEDENZA DELLE ENTRATE SULLE SPESE, RESTANDO ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI PREVEDERE PAGAMENTI SUPERIORI AGLI INCASSI SOMMATI ALLA PRESUNTA GIACENZA INIZIALE DI CASSA.

ART. 77

BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

01. I BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI DEVONO ESSERE ISCRITTI IN APPOSITI E DISTINTI INVENTARI TENUTI DAL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, IL CUI RIEPILOGO E' ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL CONTO CONSUNTIVO.

02. L'AGGIORNAMENTO COSTANTE DELL'INVENTARIO E' ASSICURATO DALLA GIUNTA COMUNALE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', CHE DETERMINA ANCHE I TEMPI DI VERIFICA GENERALE DELL'INVENTARIO STESSO.

03. DEVE ESSERE GARANTITA DA PARTE DEGLI ORGANI COMUNALI LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE POSSIBILE DI TUTTI I BENI DEL COMUNE, NELL'INTERESSE, DELL'INTERA COMUNITA' E PER LA PROMOZIONE DEL SUO SVILUPPO.

04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO ESSERE CONCESSI IN COMODATO, SALVO DEROGHE GIUSTIFICATE DA SPECIFICI E DOCUMENTATI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO.

05. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE MEDIANTE ASTA PUBBLICA; QUELLA DEI BENI MOBILI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 78

ENTRATE ED USCITE

01. LE ENTRATE DEL COMUNE SONO COSTITUITE DA:

- A) IMPOSTE PROPRIE;
- B) ADDIZIONALI E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;
- C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
- D) TRASFERIMENTI ERARIALI;
- E) TRASFERIMENTI REGIONALI;
- F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE E TARIFFARIA;
- G) RISORSE PER INVESTIMENTI DERIVANTI ANCHE DALL'ACCENSIONE DI MUTUI;
- H) ALTRE ENTRATE.

02. LA SPESA COMUNALE E' VINCOLATA AL PRINCIPIO D'INDEROGABILE CORRELAZIONE AL PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE LOCALE. E' NULLA OGNI SPESA EFFETTUATA IN VIOLAZIONE DI TALE PRINCIPIO.

ART. 79

BILANCIO PLURIENNALE

- 01. IL BILANCIO PLURIENNALE HA LA DURATA DI TRE ANNI.
- 02. ESSO E' REDATTO IN TERMINI DI COMPETENZA E VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE. LA PRIMA ANNUALITA' COINCIDE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE DI COMPETENZA A CUI E' ALLEGATO.
- 03. E' OBBLIGATORIA LA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SPESE PER PROGRAMMI E PER PROGETTI, OVE SPECIFICATI.
- 04. IL BILANCIO PLURIENNALE INDIVIDUA IL RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO PER CIASCUNO DEGLI ANNI CONSIDERATI.

ART. 80

RENDICONTO ANNUALE E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- 01. IL RENDICONTO ESPONE I RISULTATI DELLA GESTIONE RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E COMPRENDE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.
- 02. AL RENDICONTO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE DELLA GIUNTA ILLUSTRATIVA DEI DATI CONSUNTIVI, DALLA QUALE RISULTINO IL SIGNIFICATO AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO DEI DATI STESSI, LA VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE AZIONI SVOLTE, L'ANALISI DEI COSTI SOSTENUTI E I RISULTATI CONSEGUITI.
- 03. LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE VIENE VERIFICATA DAL REVISORE CHE REDIGE UN'APPOSITA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA PROPOSTA DI GIUNTA DI APPROVAZIONE CONSILIARE DEL RENDICONTO, IN CUI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.
- 04. IL RENDICONTO E' APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.

CAPO 02

CONTROLLO ECONOMICO - FINANZIARIO

ART. 81

REVISIONE DEI CONTI

01. LA REVISIONE DEI CONTI ACCERTA LA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE E NE VERIFICA L'EFFICIENZA, LA PRODUTTIVITA' E L'ECONOMICITA' IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'AZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

ART. 82

IL REVISORE DEI CONTI

01. L'ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI, I REQUISITI, LA DURATA IN CARICA, I SUOI POTERI ED OBBLIGHI SONO DETERMINATI DALLA LEGGE.

PER L'ELEGGIBILITA' A REVISORE DEI CONTI SI APPLICANO LE NORME PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE.

02. LA CANCELLAZIONE ELA SOSPENSIONE DEL REVISORE DAL RUOLO O ALBO DI APPARTENENZA, ACCERTATA DAL CONSIGLIO, E' CAUSA DI DECADENZA DALL'UFFICIO DI REVISORE.

03. IL REVISORE DEI CONTI PUO' ESSERE REVOCATO PER L'INADEMPIENZA, PREVIA CONTESTAZIONE FORMULATA DAL SINDACO ALL'INTERESSATO PER ISCRITTO CON CONTESTUALE ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER CONTRODEDUZIONI NON INFERIORE A CINQUE GIORNI. IL CONSIGLIO COMUNALE ASSUME

LE DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA REVOCA DOPO DISCUSSIONE SULLE CONTESTAZIONI E SULLE CONTRODEDUZIONI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ASSEGNA AL REVISORE UN COMPENSO SU BASE ANNUA O UN'INDENNITA' DI PRESENZA, AVUTO RIGUARDO ANCHE DEI DIRITTI DI VACAZIONE PREVISTI DAI TARIFFARI DEGLI ORDINI O COLLEGI AI QUALI IL REVISORE E' ISCRITTO.

05. LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI O DELLE INDENNITA' DI PRESENZA VIENE EFFETTUATA ALL'ATTO DELLA NOMINA E NON PUO' VENIRE MODIFICATA DURANTE IL TRIENNIO DI DURATA IN CARICA, FATTA ECCEZIONE DI MECCANISMI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO PREVISTI NELL'ATTO DELIBERATIVO INIZIALE.

06. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE E HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA VOTO DELIBERANTE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE GIUNTA COMUNALI E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI.

ART. 83

RAPPORTI COLLABORATIVI TRA CONSIGLIO, GIUNTA E REVISORE DEI CONTI

01. UN QUINTO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIASCUN GRUPPO CONSILIARE E LA GIUNTA POSSONO RICHIEDERE AL REVISORE DEI CONTI PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA', FINANZIARIA E CONTABILE DELLA GESTIONE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLE ISTITUZIONI E ALL'EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE STESSA.

02. IL SINDACO TRASMETTE LE RICHIESTE AL REVISORE, ASSEGNANDO ALL'OCCORRENZA UN TERMINE PER L'ESPRESSIONE DEI PARERI. IL REVISORE PUO' MOTIVATAMENTE RICHIEDERE UNA PROROGA DEL TERMINE.

03. LE MODALITA' DI RICHIESTA DEI PARERI DA PARTE DEL CONSIGLIO E DEI CAPIGRUPPO VENGONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO CONSILIARE. IL REGOLAMENTO DETERMINA ALTRESI' LE MODALITA' DI AUTONOMA SEGNALEZIONE DA PARTE DEL REVISORE DI EVENTUALI IRREGOLARITA' DI

GESTIONE.

04. LA RELAZIONE ANNUALE DEL REVISORE SULLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E' TRASMESSA AL SINDACO ENTRO IL 30 APRILE DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO. ESSA VIENE REDATTA NELLE FORME PRESCRITTE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 84

CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

01. IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE COADIUVA L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEGLI ORGANI BUROCRATICI DEL COMUNE. A TAL FINE, ESSA DEVE POTER CONSENTIRE DI VERIFICARE - ATTRAVERSO ANALISI SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DEI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI - CHE GLI OBIETTIVI PREFISSATI SIANO PERSEGUITI E CHE LE RISORSE SIANO OTTENUTE ED IMPIEGATE IN MODO EFFICACE ED EFFICIENTE.

02. LE TECNICHE E GLI STRUMENTI PER IL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE SONO INDIVIDUATI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

CAPO 03

ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 85

PRINCIPI IN MATERIA DI CONTRATTI DEL COMUNE

01. I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI D'OPERE, DEVONO ESSERE PRECEDUTI DI REGOLA, DA PUBBLICI INCANTI OVVERO DA LICITAZIONE PRIVATA CON LE FORME PREVISTE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

02. NEL RISPETTO DELLE LEGGI REGIONALI E STATALI, NONCHE' DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO E' AMMESSO IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA NEI CASI PREVISTI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE.

03. PER LAVORI E FORNITURE CHE IMPLICHINO PARTICOLARE COMPETENZA O APPLICAZIONI DI MEZZI DI ESECUZIONE SPECIALE, PUO' ESSERE SEGUITA LA PROCEDURA DELL'APPALTO - CONCORSO, SECONDO LE NORME DELLA CONTABILITA' DI STATO.

ART. 86

PRINCIPI IN MATERIA DI CONVENZIONI DEL COMUNE

01. SU PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE IL CONSIGLIO PUO' DELIBERARE LA STIPULAZIONE DI CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER LA GESTIONE ORDINATA DI FUNZIONI E SERVIZI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO CONTENERE L'INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE ATTRAVERSO LA GESTIONE CONSENSUALE, LA DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI, IL CONFERIMENTO INIZIALE DI CAPITALI E DI RISORSE, I RAPPORTI

FINANZIARI E I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. PUO' ALTRESI' ESSER CONVENUTA L'ASSUNZIONE DEL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DA PARTE DI UNO DEI SOGGETTI CONTRAENTI.

CAPO 04

LA TESORERIA COMUNALE

ART. 87

PRINCIPI IN MATERIA DI CONVENZIONI DI TESORERIA

01. LA CONVENZIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI TESORERIA VIENE AUTORIZZATA CON DELIBERA CONSILIARE.

02. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA DI UNA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE O IN COMUNE VICINO.

03. IL TESORIERE PROVVEDE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED EFFETTUA IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO COMUNALE E DEI RELATIVI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O ANTICIPABILI DALLO STESSO TESORIERE SECONDO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN VIGORE.

04. SPETTA AL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DARE ATTUAZIONE AI PRINCIPI SU INDICATI.

TITOLO 10

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 88

REVISIONE DELLO STATUTO

01. L'INIZIATIVA DELLE REVISIONE SPETTA AD OGNI GRUPPO CONSILIARE E DELLA GIUNTA COMUNALE.

02. DELLE INIZIATIVE DI REVISIONE E' DATA DAL SINDACO COMUNICAZIONE AI CONSIGLIERI ALMENO TRENTA GIORNI DALLA PRIMA SEDUTA AL CUI ORDINE DEL GIORNO ESSE SONO ISCRITTE.

03. LE NORME DI REVISIONE DEL PRESENTE STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA QUESTA MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO TRENTA GIORNI E LE PROPOSTE DI REVISIONE SI CONSIDERANO APPROVATE SE OTTENGONO PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NESSUNA REVISIONE DELLO STATUTO PUO' ESSERE DELIBERATA SE NON SIANO TRASCORSI ALMENO DUE ANNI DALLA SUA ULTIMA MODIFICA. LE INIZIATIVE DI REVISIONE RIGETTATE DAL CONSIGLIO NON POSSONO ESSERE RIPROPOSTE PRIMA CHE SIA TRASCORSO ALMENO UN ANNO DAL RIGETTO.

05. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 89

NORME FINALI E TRANSITORIE

01. IN DEROGA A QUANTO PREVISTO NEL QUARTO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO, LA PRIMA REVISIONE DEL PRESENTE STATUTO E' CONSENTITA DOPO CHE SIA DECORSO UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE.

02. I REGOLAMENTI PREVISTI NEL PRESENTE STATUTO DEVONO ESSERE DELIBERATI ENTRO 360 GIORNI DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE, SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO DALLA LEGGE.

03. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' AFFISSO NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER LA DURATA DI 30 GIORNI E PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO DALLA SUA PUBBLICAZIONE. CON LA SUA ENTRATA IN VIGORE CESSA IL REGIME TRANSITORIO PREVISTO DALLA LEGGE.

04. IL SINDACO INVIA COPIA AUTENTICA DELLO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI, DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL SUO INSERIMENTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA LE MODALITA' PER ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DELLO STATUTO E DELLE SUE MODIFICAZIONI PRESSO LA CITTADINANZA E GLI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE.